Luca Bilancini
(Commercialista, Gruppo di Studio EUTEKNE)

Esterometro e fattura elettronica, Le novità 2022

Esterometro - Novità

La legge di bilancio 2021 e il c.d. decreto «fisco-lavoro» hanno modificato l'art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015, disponendo che:
«Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati di cui al primo periodo sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio secondo il formato di cui al comma 2», ovvero secondo il formato proprio della fattura elettronica

Esterometro - Novità

Il medesimo art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015, stabilisce che:
«Con riferimento alle medesime operazioni:
a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata ***entro i termini di emissione delle fatture*** *o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;*
b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata ***entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento*** *del documento comprovante l'operazione* ***o di effettuazione dell'operazione****.»*

Esterometro – Ambito soggettivo

Soggetti obbligati

Sono tenuti all'adempimento i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato

Soggetti esonerati

Sono esclusi:

- i soggetti passivi non stabiliti in Italia (anche nel caso in cui posseggano un identificativo IVA o abbiano nominato un rappresentante fiscale)
- i soggetti che operano nel regime di vantaggio e nel regime forfetario

Esterometro – Ambito oggettivo

Sono soggette all'obbligo di comunicazione «tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato» (circ. Agenzia delle Entrate 17.6.2019 n. 14, § 4.2).

Esclusioni

Non vanno comunicate:

- le operazioni «per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche» (art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015)
- le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche non residenti (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 1.8.2019 n. 327)

Esterometro – Nuove modalità di comunicazione

Operazioni attive (provv. 373343/E/2021 – allegato A)

Nel file XML, «per i dati delle operazioni attive, verso soggetti non stabiliti in Italia, l'elemento <CodiceDestinatario> andrà valorizzato con "XXXXXXX"».

«Il Cedente/Prestatore italiano entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, trasmette al Sistema di Interscambio (SdI) il file xml predisposto per la comunicazione dei dati.»

Esterometro – Nuove modalità di comunicazione

Acquisti (provv. 373343/E/2021 – allegato A)

Al fine della comunicazione dei dati relativi agli acquisti da controparti estere vanno utilizzati i seguenti codici:

TD17 «Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero»

TD18 «Integrazione per acquisto di beni intracomunitari»

TD19 «Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72»

«Il Cessionario/Committente trasmette al Sistema di Interscambio (SdI) il file xml predisposto per la comunicazione dei dati entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione (in caso di operazioni Intra UE) o di effettuazione dell'operazione (in caso di operazioni extra UE).»

Esterometro e acquisti da soggetti extra-UE

In caso di acquisto di beni mobili o immobili da fornitore extra UE, il cessionario/committente deve emettere autofattura ex art. 17 co. 2 del DPR 633/72 (v. circ. 17.6.2019 n. 14 § 6.1), entro **dodici giorni** dalla data di effettuazione dell'operazione a norma dell'art. 21 co. 4 del DPR 633/72.
L'emissione di autofattura in formato elettronico consente di evitare la trasmissione dell'esterometro, ma il file deve essere trasmesso anticipatamente rispetto ai termini di cui all'art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015.
In caso di emissione di autofattura in formato cartaceo (ancora possibile), la trasmissione del file XML ai fini dell'esterometro potrà essere fatta entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione

Esterometro – Compilazione del file XML

Campo	TD17	TD18	TD19
Cedente/prestatore	Dati fornitore (UE o Extra UE)	Dati fornitore UE	Dati fornitore (UE o Extra UE)
Cessionario/committente	Dati acquirente nazionale	Dati acquirente nazionale	Dati acquirente nazionale
Data	Data di ricezione nel caso di documento integrativo Data di effettuazione in caso di emissione autofattura	Data di ricezione (o ricadente nel mese di ricezione)	Data di ricezione nel caso di documento integrativo Data di effettuazione in caso di emissione autofattura
Numero	Preferibile numerazione ad hoc	Preferibile numerazione ad hoc	Preferibile numerazione ad hoc
Prezzo	Imponibile	Imponibile	Imponibile
Aliquota IVA	Aliquota	Aliquota	Aliquota
Imposta	Imposta	Imposta	Imposta
Natura	Compilare se operazione non imponibile/esente	Compilare se operazione non imponibile/esente	Compilare se operazione non imponibile/esente

Esterometro - Sanzioni

Nuovo art. 11 co. 2-quater del DLgs. 471/97

*«Per le operazioni effettuate **a partire dal 1° gennaio 2022**, si applica la sanzione amministrativa di **euro 2** per ciascuna fattura, entro il limite massimo di euro 400 **mensili**. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 200 per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite dall'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.»*

Esterometro – Scadenze I semestre

I trimestre 2022
La trasmissione dei dati dovrà avvenire entro il **2.5.2022**

II trimestre 2022
La trasmissione dei dati dovrà avvenire entro il **22.8.2022**

Fattura elettronica – Proroga dell’obbligo

Il Consiglio dell’Unione europea, con decisione di esecuzione 13.12.2021 n. 2251 ha stabilito di prorogare **per il triennio 2022 – 2024** l’autorizzazione, concessa all’Italia, a derogare agli artt. 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE.

Art. 218

«Ai fini della presente direttiva gli Stati membri accettano come fattura ogni documento o messaggio cartaceo o elettronico che soddisfa le condizioni stabilite dal presente capo.»

Art. 232

«Il ricorso ad una fattura elettronica è subordinato all'accordo del destinatario.»

Fattura elettronica – Proroga dell’obbligo

La decisione non contiene più l’esclusione per i soggetti passivi che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese di cui all’art. 282 della direttiva 2006/112/CE.
Pertanto l’Italia è autorizzata a introdurre l’obbligo anche nei confronti di soggetti che hanno aderito al regime di vantaggio o forfetario.

Fatturazione prestazioni sanitarie

Il decreto «fisco-lavoro» (art. 5 co. 12-quater del DL 146/2021), modificando l'art. 10-bis del DL 119/2018, ha disposto anche per il **2022** il **divieto** di emissione di **fattura elettronica** mediante SdI da parte dei soggetti tenuti all'**invio** dei dati al **Sistema TS**, con riferimento alle fatture i cui dati devono essere inviati a detto Sistema.
Conseguentemente, visto l'esplicito richiamo a tale norma da parte dell'art. 9-bis del DL 135/2018, il **divieto** di emissione di e-fattura si estende anche ai soggetti che, pur non essendo obbligati a inviare i dati al Sistema TS, effettuano **prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche**.

Fatturazione elettronica - Privacy

Il Garante della Privacy, nell'approvare lo schema di provvedimento relativo alle nuove regole per la memorizzazione dei dati dei file XML transitati via SdI, presentato dall'Agenzia delle Entrate, ha disposto, fra l'altro, che

- *«con riferimento alle fatture afferenti al settore legale, i campi relativi alla descrizione dei beni ceduti e dei servizi prestati, e agli eventuali allegati, dei file XML delle fatture elettroniche (relative alle operazioni B2B, B2C e B2G) siano resi inintellegibili adottando misure idonee a garantire la protezione dei dati personali» (provv. Garante Privacy 22.12.2021 n. 454)*

Fatturazione elettronica - Privacy

- *«fatte salve le attività di controllo svolte in relazione a richieste di detrazione/deduzione delle spese sostenute, i controlli fiscali nei confronti del consumatore finale fondati sulle informazioni presenti nei file XML delle fatture elettroniche siano avviati esclusivamente in conseguenza di puntuali verifiche fiscali - poste in essere preliminarmente nei confronti di operatori economici nell'ambito del contrasto all'evasione dell'IVA - i cui beni ceduti o servizi prestati, oggetto della fattura elettronica, siano stati acquistati dalla predetta persona fisica e, contestualmente, gli elementi così rilevati dalla stessa fattura siano tali da far emergere un rischio di evasione fiscale» (provv. Garante Privacy 22.12.2021 n. 454)*

Fatturazione elettronica - Privacy

- *«per assicurare complessivamente la conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali nell'ambito delle attività di fatturazione elettronica, si ritiene necessario avvertire i cedenti/prestatori che il trattamento effettuato attraverso l'emissione di fatture elettroniche nei confronti del consumatore finale, in luogo di altri documenti commerciali, può violare il Regolamento laddove ciò avvenga in assenza di un obbligo di legge (art. 6, par. 1, lett. c)), ovvero di una richiesta di quest'ultimo (art. 6, par. 1, lett. a)).» (provv. Garante Privacy 22.12.2021 n. 454)*

Fatturazione elettronica - Conservazione

SERVIZIO DI CONSERVAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE

Nel caso in cui l'adesione al servizio di conservazione delle fatture elettroniche offerto gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate sia stata effettuata dal **4.6.2021,** non è prevista alcuna scadenza (né quindi l'esigenza di manifestare un rinnovo).

In caso di adesione manifestata precedentemente al 4.6.2021, il servizio di conservazione ha durata **triennale**.

Ad esempio, se un soggetto passivo ha aderito in data 1.3.2019, il servizio scadrà il 1.3.2022.